

Ordine degli Avvocati di Bergamo

**Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione
2015-2017**

e

**Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità
2015-2017**

approvato con delibera consiliare del 14 luglio 2015

Componenti

n. 15 Consiglieri componenti del Consiglio dell'Ordine

n. 6 dipendenti dell'Ordine

Presentazione

Nelle pagine che seguono sono presentati il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2015-2017 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 (PTTI) che, come previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, ne costituisce una sezione.

A detto adempimento il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo ha ottemperato in ossequio a quanto disposto dall'A.N.A.C. con provvedimento del 21.10.2014.

Va altresì ricordato che quanto disposto da A.N.A.C. con la predetta nota è oggetto di ricorso giurisdizionale proposto avanti al TAR del Lazio e pertanto la predisposizione del predetto piano non costituisce acquiescenza o rinuncia alcuna agli effetti discendenti dal predetto contenzioso.

Per rendere agevole la consultazione del documento, i due Piani sono mantenuti distinti, ciascuno con un proprio indice, in modo che con immediatezza possano essere identificati gli eventuali temi di interesse.

Il PTPC e il PTTI sono integrati tra loro e ciascuno strumento rinvia al documento nel quale i diversi contenuti sono trattati in modo coerente con la finalità ad esso associata.

Ordine degli Avvocati di Bergamo

SEZIONE I
Piano Triennale per la Prevenzione
della
Corruzione 2015-2017

Sommario

- 1.** Introduzione
 - 1.1 Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti
 - 1.2 Obiettivi
 - 1.3 Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione
 - 1.4 Destinatari del Piano
 - 1.5 Obbligatorietà
 - 2.** Quadro normativo
 - 3.** Elenco dei reati
 - 4.** La metodologia seguita per la predisposizione del piano
 - 5.** Le misure di carattere generale
 - 6.** L'informazione/segnalazione "interna" sul fenomeno della corruzione
 - 7.** La formazione e la comunicazione
 - 8.** Il responsabile della prevenzione della corruzione
- Parte Speciale: Mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi

1. Introduzione

Il PTPC dell'Ordine, ferme restando le precedenti precisazioni, è stato tendenzialmente redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), tenendo peraltro conto delle proprie specificità organizzative e strutturali e della peculiarità della natura dell'ente e delle attività istituzionali svolte.

La promozione dell'integrità e della trasparenza, come strumento di *accountability* (*render conto dell'operato*) anche in funzione anticorruzione, infatti, corrisponde ad una precisa volontà ed obiettivo dell'Ordine e da sempre ne ha caratterizzato le scelte, oltreché l'impostazione delle attività e dell'organizzazione.

Coerentemente con il sistema di organizzazione dell'Ordine i destinatari del PTPC e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), sono i Consiglieri, il personale in servizio presso l'Ordine e tutti i soggetti esterni indicati nel successivo par. 1.4.

I presupposti che hanno portato alla predisposizione del presente PTPC dell'Ordine sono stati indicati in premessa e l'iter di adozione può essere sintetizzato nei termini di seguito esposti.

L'Ordine ha provveduto alla nomina del RPC in esecuzione dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012.

Considerato che tra il personale dell'Ordine non è presente una figura dirigenziale, il RPC è stato individuato nella figura del Consigliere avv. Mauro Angarano, fermo restando che la predetta individuazione potrà essere modificata all'esito delle indicazioni che auspicabilmente arriveranno dal Consiglio Nazionale Forense (e fermi restando gli effetti del pendente giudizio avanti il TAR del Lazio).

Il Consiglio ha ravvisato l'opportunità di non concentrare nel medesimo soggetto la responsabilità per la prevenzione della corruzione e la responsabilità per la trasparenza ritenendo proficua una dialettica tra i due soggetti. Pertanto, il Responsabile della Trasparenza dell'Ordine è stato individuato nella figura del Consigliere avv. Ambrogio Falchetti.

Il RPC ed il Responsabile della Trasparenza cooperano scambiandosi costantemente informazioni per raggiungere il comune obiettivo della prevenzione e del contrasto della corruzione anche attraverso la promozione della trasparenza.

L'elaborazione del PTPC, che ha visto il coinvolgimento dei consiglieri, è stata coordinata dal RPC e si è svolta nelle seguenti fasi:

1. pianificazione e previsione ;
2. analisi dei rischi di corruzione;
3. progettazione del sistema di trattamento del rischio;
4. stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

1.1 Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine. (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dalla lettera a) dell'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPC proporrà al Consiglio dell'Ordine la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

1.2 Obiettivi

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo dell'Ordine (in tutte le sue articolazioni) di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire il raggiungimento dei suddetti principi, promuovendo il corretto funzionamento della struttura e tutelando la reputazione e la credibilità dell'azione dell'Ordine nei confronti degli iscritti e di tutti coloro che interloquiscono con l'Ente stesso.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari elencati nel par. 1.4. intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ordine a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

1.3 Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il PTPC è stato strutturato nel modo seguente.

A) Una parte generale, che comprende:

1. l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
2. l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
3. la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
4. l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine;
5. i compiti del Responsabile di prevenzione della corruzione.

B) Una parte speciale, nella quale sono descritti:

1. i processi e le attività a rischio;
2. i reati ipotizzabili in via potenziale;
3. il livello di esposizione al rischio;
4. le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

1.4. Destinatari del Piano

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del PTPC:

1. i componenti del Consiglio;
2. il personale dell'Ordine;

3. i componenti delle Commissioni (anche esterni);
4. i consulenti;
5. il revisore dei conti;
6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

1.5 Obbligatorietà

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel par. 1.4 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

2. Quadro normativo

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPC.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPC, costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'A.N.AC. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano le regole di comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti pubblici, le disposizioni seguenti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la delibera n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni";

Per l'individuazione delle aree a rischio dell'Ordine sono state inoltre considerate le seguenti norme che disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Ordine in tutte le articolazioni:

- la nuova legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247;

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 Dicembre 2012;
- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito in legge il 30 ottobre 2013, n. 125.

3. Elenco dei reati

Il PTPC costituisce il principale strumento adottato dall'Ente per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell'Ordine, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, date le attività svolte dall'Ordine, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
5. Concussione (art. 317 c.p.);
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
7. Peculato (art. 314 c.p.);
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.),
11. Appropriazione indebita (art. 646 aggravata ex art. 61 n. 9 e 11 c.p.)

4. La metodologia seguita per la predisposizione del piano

Come evidenziato nel paragrafo introduttivo, la predisposizione del Piano si è articolata in quattro fasi:

- *Pianificazione e previsione;*
- *Analisi dei diversi fattori di rischio;*
- *Progettazione del sistema di trattamento del rischio;*
- *Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.*

Con l'approvazione da parte del Consiglio del PTPC avrà inizio l'attività di *monitoraggio* del Piano da parte del RPC.

Pianificazione e previsione

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPC. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. Considerate le differenti attribuzioni dell'Ordine, e fatta riserva di una più completa disamina delle questioni, si è scomposta l'attività in due aree:

- area giuridica: compiti istituzionali;
- area gestionale: area contabile – tesoreria e area personale.

Per ciascuna delle aree è stato individuato un referente coinvolto nell'analisi del rischio.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine, suddividendo il tutto in due macro categorie:

- 1) i processi istituzionali, che riguardano le attività che l'Ente svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle norme vigenti;
- 2) i processi di supporto, che comprendono le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni riconosciute all'Ente.

La tabella seguente riporta per ciascuna delle 2 aree individuate i relativi processi.

Tabella I – Elenco Processi

Area	Processo
<u>Area Giuridica</u>	Attività consultiva Attività deliberante Attività di vigilanza Attività di formazione Attività di conciliazione
<u>Area gestione</u>	Gestione del personale Affidamenti di lavori, beni e servizi

In questa prima fase sono stati definiti, laddove possibile, strumenti e tempi per lo svolgimento delle attività e l'ottenimento dei risultati.

Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

- l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, e le attività dell'Ente;
- la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di gestione del rischio, che sarà analizzata nel paragrafo seguente.

L'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto elencati nel paragrafo precedente, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile nonché dalla prassi abitualmente seguita. Contestualmente, sono stati identificati per ciascun processo e attività i reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione e i comportamenti (ipotizzando fattispecie concrete) che possano comunque portare a un malfunzionamento dell'Ente.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall'Ente. Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del

rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati. Il dettaglio è riportato nella Parte Speciale del Piano. Completata questa prima attività di identificazione e mappatura dei rischi, il gruppo di lavoro ha proceduto successivamente alla valutazione dei rischi. Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree di attività di pertinenza dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere. Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:

- l'impatto economico;
- l'impatto sulla reputazione;
- l'impatto organizzativo.

Progettazione del sistema di trattamento del rischio

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile.

Per quanto riguarda la stima del rischio residuale, il gruppo di lavoro ha provveduto ad esaminare l'idoneità delle misure di controllo già rafforzate per garantire l'integrità in modo da pervenire così alla determinazione del livello di rischio residuale.

In seguito, il gruppo di lavoro ha confrontato il livello di rischio residuale con la soglia di rischio accettabile, individuando comunque il rafforzamento delle misure di prevenzione

esistenti o nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento a rischio di corruzione ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dall'Ente quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

La descrizione delle misure di carattere generale o trasversale è riportata nel par. 5, mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella Parte Speciale del Piano.

Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPC da presentare al Consiglio dell'Ente per l'approvazione.

Monitoraggio e controllo

Il monitoraggio sarà condotto su base trimestrale dal RPC. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
- l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo della denuncia protetta dalla riservatezza (c.d. whistleblowing);
- la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

In particolare, al fine di definire i tempi e i modi di verifica dell'attuazione delle misure definite dal Piano viene previsto quanto segue:

- I Responsabili delle singole Commissioni invieranno trimestralmente una valutazione al Responsabile indicante le modalità di funzionamento della Commissione e dell'attività istituzionale alla stessa demandata, l'entità della stessa, i criteri di verifica della qualità dell'attività istituzionale, le spese inerenti detta attività con la specificazione dei criteri per l'effettuazione di detta spesa e l'indicazione di eventuali segnali di anomalia rispetto a spese per attività analoghe nel trimestre precedente.

- Il Segretario, con il Tesoriere, e con l'ausilio della dipendente responsabile del personale e della segreteria, redigerà trimestralmente una relazione contenente l'indicazione, per tipologie di merci e beni dagli stessi preventivamente individuati, delle spese sostenute, dei criteri per la scelta della miglior offerta, di eventuali anomalie di spesa rispetto a trimestri precedenti nonché dei criteri in forza dei quali le spese vengono effettuate in autonomia o con delibera del Consiglio e delle spese in concreto effettuate secondo i predetti criteri, da esplicitarsi e individuarsi in via autonoma.

Le relazioni in oggetto non avranno natura di riservatezza e potranno altresì essere comunicate al Consiglio, da parte dei singoli Responsabili delle Commissioni, ai fini della trasparenza in ordine al funzionamento del Consiglio stesso.

In riferimento alla predetta attività verranno svolte riunioni trimestrali da parte del Responsabile con tutti i Responsabili delle singole Commissioni e delle riunioni verrà redatto verbale.

Le relazioni del Segretario e del Tesoriere verranno inviate per conoscenza al Revisore dei conti e al Professionista responsabile per gli adempimenti fiscali, con la richiesta, qualora nelle stesse venissero individuate delle anomalie, di comunicazione ed eventuali rilievi conseguenti da parte degli stessi al Responsabile.

Il Responsabile potrà richiedere in ogni momento al dipendente che rivesta la qualifica di Responsabile della segreteria, informazioni e chiarimenti sulle modalità di svolgimento delle procedure di acquisto di merci e servizi.

Il RPC riferirà al Consiglio sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in occasione della prima seduta di ciascun trimestre e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione.

La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, è presentata al Consiglio dell'Ordine e pubblicata sul sito istituzionale.

5. Le misure di carattere generale

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;
- b) l'informatizzazione dei processi;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice etico e il codice di comportamento;
- f) la formazione e la comunicazione del Piano.

Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della Trasparenza.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si prevede:

- che il PTTI sia parte integrante del presente Piano;

Il dettaglio delle misure adottate in termini di trasparenza è contenuto nel PTTI.

Al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese per prevenire la corruzione, il PTPC è pubblicato sul sito Internet dell'Ente. La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere a chiunque interessato di poter indicare al RPC eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

6. Segnalazioni in forma riservata al Responsabile da parte di dipendenti inerenti condotte illecite (il c.d. whistleblowing)

Il *whistleblowing* è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui l'Ente intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPC a mezzo di comunicazione all'indirizzo PEC riservato al Responsabile che verrà comunicato a tutti i dipendenti. Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo la riservatezza dei nominativi dei segnalanti

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dallo stesso RPC, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata, e sia protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

In tutti i casi in cui sia dal Responsabile ritenuta sussistente nella segnalazione del dipendente, anche in via di ipotesi, una notizia di reato o lo stesso ravvisi comunque, per la natura della segnalazione, la necessità che della stessa, ai fini della valutazione della sussistenza di una notizia di reato, venga data comunicazione alla Procura della Repubblica, la detta comunicazione verrà effettuata dal Responsabile, risultando peraltro la stessa in piena compatibilità con le norme sulla riservatezza, alla luce dei principi e delle norme in tema di segretezza di cui al codice di procedura penale. Il responsabile effettuerà le eventuali

comunicazioni alla Procura della Repubblica a mezzo PEC, se dalla stessa autorizzato, o comunque, laddove lo ritenesse, a mezzo raccomandata a.r., dando atto nell'intestazione della propria qualità e dell'essere la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012.

La norma in questione si applica esclusivamente ai dipendenti in costanza di rapporto di lavoro o a coloro che siano stati dipendenti nel periodo decorrente dall'inizio della attuale consiliatura.

7. La formazione e la comunicazione

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Ente intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione. Tenuto conto della natura dell'attività svolta dall'Ente e delle competenze culturali e professionali di chi vi lavora, ovvero considerate le competenze e le conoscenze in tema di anticorruzione già possedute dal personale, la formazione sarà rivolta principalmente a favorire il confronto con esperti del settore e la condivisione di esperienze e di pratiche con organizzazioni nazionali ed internazionali che operano nel campo della prevenzione e del contrasto della corruzione.

L'obiettivo minimo generale sarebbe quello di erogare mediamente 7 ore di formazione per ciascuna persona che lavora nell'Ente sui seguenti ambiti tematici:

- sistemi informativi gestionali per aumentare il livello di trasparenza interno e per il monitoraggio delle misure previste dal Piano;
- accessibilità delle informazioni e principi di governo trasparente;
- contratti e gestione degli appalti; -
- normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio.

La formazione sui sistemi informativi gestionali – intesi come strumenti che consentono di tracciare le comunicazioni e i flussi, oggettivare la possibilità di reperire informazioni e di effettuare rapporti sui processi dell'Ente, e che quindi contribuiscono alla prevenzione della corruzione – verrà erogata a tutte le persone che lavorano nella struttura operativa. Su tale tema si prevedono giornate di formazione da effettuare a rotazione per tutto il personale entro il 31.12.2015.

Per quel che riguarda la normativa e le pratiche nel campo dell'anticorruzione, la formazione verrà realizzata con attività seminariali interne sulle norme nazionali e sulle pratiche internazionali in materia. Tali seminari saranno aperti alla partecipazione di tutto il personale.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPC. Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo,

all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, il PTPC, una volta adottato con le eventuali modifiche, viene pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente –Piano Anti corruzione" dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla *homepage*. Apposita comunicazione verrà data a quanti hanno fornito il loro contributo in fase di consultazione.

8. Il Responsabile della prevenzione e della corruzione

Il RPC è una figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione. A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, il Consiglio ha provveduto ad identificare e di individuare il Responsabile di prevenzione della corruzione nella figura di un Consigliere a tale funzione delegato, (ferma restando ogni eventuale modifica a seguito di future indicazioni da parte del Consiglio Nazionale Forense).

Le ridotte dimensioni organizzative del Consiglio e la previsione normativa contenuta nel comma 7 dell'art. 1 secondo cui "*l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione*" non consentono di designare quale RPC un soggetto privo di responsabilità decisionali e gestionali nelle aree a rischio.

La durata dell'incarico di RPC è pari alla durata dell'incarico di Consigliere.

Le funzioni ed i compiti del RPC sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPC dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'Ordine (inteso come numero di iscritti), nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPC individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Tra gli obblighi del RPC rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPC sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012.

Parte speciale: mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi

I processi istituzionali e di supporto, come spiegato nel par. 4, sono stati scomposti ed esaminati separatamente in relazione al diverso livello di esposizione al rischio.

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ente, in questa prima versione del Piano, particolare attenzione è stata rivolta ai processi che rientrano nella competenza dell'area giuridica, e, per quanto riguarda l'area gestionale, ai processi di scelta del personale ed agli affidamenti di lavori, servizi e forniture – (con riserva sotto questi ultimi profili di un maggior approfondimento).

AREA GIURIDICA

ILLUSTRAZIONE DEI PROCESSI			ANALISI DEL RISCHIO			INIZIATIVE DA ASSUMERE		
Definizione	Descrizione	Destinatari	Livello rischio	Comportamento a rischio	Precauzioni in atto	2015	2016	2017
<u>Attività consultiva semplice</u>	Rilascio di parere con particolare riguardo all'interpretazione della legge professionale e dei relativi regolamenti	Tutti quelli individuati dalla legge professionale	Basso	Mancato rilascio del parere o rilascio di parere difforme dalla legge per il conseguimento di un indebito vantaggio o di un ingiusto svantaggio	Controllo collegiale dell'istruttoria individuale. Relazione trimestrale del responsabile della commissione e riunioni con il Rpc	Pubblicazione sul sito dell'ordine dei pareri rilasciati: entro il 31.12.2015	Definizione delle modalità telematiche per la richiesta di parere: entro il 31.12.2016	Contenimento in 30 giorni del tempo per il rilascio del parere: entro il 31.12.2017
<u>Attività consultiva qualificata</u>	Rilascio di parere di congruità liquidazione compensi	Iscritti all'albo anche su invito del cliente	Alto	Rilascio di parere non conforme alla legge per il conseguimento di un indebito vantaggio o un ingiusto svantaggio	Controllo collegiale dell'istruttoria individuale; nomina del responsabile con criterio non discrezionale; contraddittorio, ove possibile, con la controparte. Relazione trimestrale del responsabile della commissione e riunioni con il Rpc	Predisposizione nuovo regolamento e modulistica nel rispetto della legge n. 241/90: entro il 30.09.2015	Definizione delle modalità telematiche per la richiesta di parere: entro il 31.12.2016	Definizione delle modalità telematiche per l'intero procedimento: entro il 31.12.2017
<u>Attività deliberante</u>	Verifica della sussistenza dei presupposti di legge per	Soggetti iscritti all'albo o esterni interessati dai	medio/basso	Mancata o carente verifica dei presupposti di legge	Controllo collegiale dell'istruttoria individuale. Relazione	Definizione di criteri per l'individuazione del responsabile	Attivazione della procedura telematica per l'avvio del	Automazione dell'istruttoria della fase di risposta entro il 31.12.2017

	iscrizione, cancellazione e trasferimento o albo; iscrizione in elenchi speciali; ammissione patrocinio a spese dello stato	procedimenti richiamati			trimestrale del responsabile della commissione e riunioni con il Rpc	e del procedimento entro il 31.12.2015	procedimento entro il 31.12.2016	
<u>Attività di vigilanza</u>	Vigilanza diretta sul corretto assolvimento degli obblighi degli iscritti, fatte salve le prerogative del CDD per gli aspetti disciplinari	Iscritti all'albo	Medio	Mancato esercizio delle funzioni di vigilanza	Rendicontazione trimestrale al Consiglio da parte dei Responsabili. Relazioni trimestrali dei responsabili delle commissioni e riunioni con il Rpc	Definizione del calendario dell'attività di controllo entro il 31.12.2015	Pubblicazione sul sito degli obblighi degli iscritti entro il 31.12.2016	Automazione dell'attività di controllo entro il 31.12.2017
<u>Attività di formazione</u>	Organizzazione e accreditamento eventi formativi	Organismi, associazioni, società.	Basso	Organizzazione e/o accreditamento senza la verifica della sussistenza dei presupposti di legge al fine di trarne un indebito vantaggio.	Valutazione collegiale delle proposte di eventi. Relazione trimestrale del responsabile della commissione e riunioni con il Rpc	Verifica a campione della qualità degli eventi organizzati o accreditati entro il 31.12.2015	Definizione di procedimento telematico per la presentazione della domanda di accreditamento entro il 31.12.2016	Definizione di un regolamento per la presentazione e l'istruttoria degli eventi da organizzare o accreditare entro il 31.12.2017
<u>Attività di conciliazione</u>	Conciliazione tra colleghi e soggetti terzi	Iscritti all'albo e soggetti terzi	Medio	Conciliazioni che avvanzano indebitamente l'iscritto	Trattazione collegiale dei procedimenti. Relazione trimestrale del responsabile della commissione e riunioni con il Rpc	Definizione di vademecum per la presentazione della domanda di conciliazione entro il 31.12.2015	Definizione di linee guida per la definizione delle controversie entro il 31.12.2016	Pubblicazione sul sito dell'ordine di un rapporto sull'attività svolta entro il 31.12.2017

AREA GESTIONALE

ILLUSTRAZIONE DEI PROCESSI			ANALISI DEL RISCHIO			INIZIATIVE DA ASSUMERE		
Definizione	Descrizione	Destinatari	Livello rischio	Comportamento a rischio	Precauzioni in atto	2015	2016	2017
<u>Reclutamento del personale</u>	Selezione del personale	Candidati alla selezione	medio/alto	Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare e inosservanza dell'auto vincolo		Definizione preventiva delle forme di pubblicità del procedimento di selezione entro il 31.12.2015	Pubblicazione sul sito dell'ordine di tutte le fasi del processo di selezione entro il 31.12.2016	Esternalizzazione del processo di selezione entro il 31.12.2017
<u>Acquisizione di lavori, beni e servizi</u>	Esecuzione di lavori, stipula di contratti per l'acquisizione di beni e servizi	Preposti all'attività di gestione e soggetti potenziali contraenti	alto	Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare e inosservanza dell'auto vincolo per un indebito vantaggio	Controllo collegiale dell'attività di gestione di valore economico pari o superiore a euro 2.000,00. Relazione trimestrale del segretario e del Tesoriere sulle procedure di acquisto di beni e servizi e riunioni trimestrali con il Rpc	Formazione albo fornitori entro il 31.12.2015	Automazione delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di valore pari o superiore a euro 10.000,00 entro il 31.12.2016	Affidamento a centro unico di committenza dei procedimenti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di valore pari o superiore a euro 10.000,00 entro il 31.12.2017